

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1191/AV2 DEL 02/08/2013**

**Oggetto: LEGGE N. 214/2011 ART. 24 COMMA 10)- PENSIONE ANTICIPATA SIG.RA
TOMASSETTI GIUSEPPINA – OPERATORE TECNICO - CAT. B – REVOCA
DETERMINA DIRIGENZIALE N.90/AV2 DEL 24/01/2013 -**

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO la determina del Direttore AV2 n. 6 del 14/10/2011 con la quale è stata conferita specifica delega al Dirigente dell'U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane della ex Zona Territoriale n. 5;

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile U.O. Controllo di Gestione Area Economico Finanziaria in riferimento al budget assegnato;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere la richiesta di revoca del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - presentata con nota del 13 luglio 2013 dall'Operatore Tecnico- Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, nata a Cingoli il 16/02/1954 per le motivazioni nel documento istruttorio riportate;
2. di revocare la determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013 con la quale si era preso atto del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - a decorrere dal 01/01/2014, presentato con nota del 08/01/2013 dall' Operatore Tecnico - Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, ai sensi dell' art. 24 com. 10) Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 412 /91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

**Il Dirigente Responsabile
U.O. C. Gestione del Personale
(Dott.ssa Lorella Pietrella)**

Si attesta che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale .

Il Responsabile
U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Sig.ra Marisa Anselmi)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA GESTIONE DEL PERSONALE – JESI -

Normativa di riferimento

- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Art. 24 comma 10);
- Legge 24 febbraio 2012, n. 14 – Art. 2 quater;
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388 – Art. 80;
- Circolari INPS n.ri 35 e 37 del 14/03/2012;
- Messaggio INPS n. 219 / 2013.

Motivazione:

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina**, dipendente di questa ASUR – Area Vasta 2 – con la qualifica di Operatore Tecnico – Cat. B – con nota dell' 8 gennaio 2013 aveva comunicato il recesso dal servizio a decorrere dal 01/01/2014;

La Legge del 23 dicembre 2000 n. 388 all'art. 80 testualmente recita: “ ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 % viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva “

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina** con nota dell' 8 gennaio 2013 aveva presentato richiesta di riconoscimento, in sede di pensione, di tale beneficio e prodotto documentazione dalla quale era stato possibile evincere che alla stessa è stato certificato lo stato di sordomutismo e la conseguente iscrizione all'Ente Nazionale Sordomuti – Sezione di Ancona – matricola I – T. 2309 – ;

L'art. 24 comma 10) della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 testualmente recita omissis sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tali percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni. omissis

L'art. 2 – quater della Legge 24 febbraio 2012, n. 14 – testualmente recita omissisle disposizioni dell'art 24 comma 10) della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, *non trovano applicazione* limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017, *qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro*

Da una prima interpretazione, benché la locuzione “*prestazione effettiva di lavoro*” si potessero considerare esaustiva della volontà espressa dal legislatore, era sembrato opportuno non operare “riduzioni” a quei lavoratori che, benché potessero accedere alla pensione anticipata prima dell'età di 62 anni, si erano visti riconosciuta dalla Legge la loro “condizione fisica oggettiva” e da questa derivare dei “benefici”; il messaggio INPS n. 219/2013 ha specificato “ *derivati esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i soli periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria*;

La Sig.ra **Tomassetti Giuseppina**, nata il 14/12/1954 al 31/12/2013 alla data di cessazione dal servizio individuata per l'accesso alla pensione anticipata – 41 anni e 11 mesi di anzianità contributiva – comprensiva di n. 5 anni di contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi dell'art. 80 della Legge 23 dicembre n.388 – *non raggiunge l'età anagrafica di 62 anni* trovandosi quindi nella condizione di vedersi “decurtato” l'importo di

pensione maturato del circa 4% - tanto da far maturare alla medesima la necessità di chiedere a questa Azienda la revoca del proprio recesso dal servizio a decorrere dal 01/01/2014 accolto con determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013;

Esito dell'istruttoria:

Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente schema di determina

1. di accogliere la richiesta di revoca del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - presentata con nota del 13 luglio 2013 dall'Operatore Tecnico- Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, nata a Cingoli il 16/02/1954 per le motivazione nel documento istruttorio riportate;
2. di revocare la determina dirigenziale n. 90/AV2 del 24 gennaio 2013 con la quale si era preso atto del recesso dal servizio per collocamento a riposo – pensione anticipata - a decorrere dal 01/01/2014, presentato con nota del 08/01/2013 dall' Operatore Tecnico - Cat. B - Sig. ra **Tomassetti Giuseppina**, ai sensi dell' art. 24 com. 10) Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di spesa a carico del budget zonale;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo a norma ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. Settore Previdenza – Fondi Contrattuali
(Sig.ra Rita Luzi)

- ALLEGATI -

Nessun allegato